

- 2) se l'infrazione degli articoli 81 e 82 del Trattato comporti a carico di coloro che le hanno poste in essere l'obbligo di risarcire i danni ai consumatori finali ed a tutti coloro che dimostrino di aver comunque subito nocumento;
- 3) se nella quantificazione del danno, oltre alla restituzione delle somme percepite in violazione delle norme comunitarie, il giudice nazionale (sempre in virtù del diritto comunitario) debba riconoscere al danneggiato anche una somma a titolo di danno punitivo contro coloro che hanno posto in essere l'intesa vietata o l'abuso di posizione dominante;
- 4) se ai sensi del diritto comunitario debba essere anche riconosciuto il risarcimento del danno morale;
- 5) se, ai sensi del diritto comunitario, il giudice debba disporre anche d'ufficio il risarcimento dei danni punitivi e del danno morale;
- 6) se un termine di prescrizione dell'azione risarcitoria per infrazione degli articoli 81 e 82 del Trattato ce previsto dalla legge nazionale italiana pari ad un anno, sia in contrasto col diritto comunitario in quanto troppo breve;
- 7) se il diritto comunitario imponga di considerare quale dies a quo per la decorrenza della prescrizione dell'azione risarcitoria il giorno in cui è stata compiuta la violazione degli artt. 81 e 82 oppure il giorno in cui tale violazione è cessata;
- 8) se si ponga in contrasto col diritto comunitario della concorrenza e/o coi principi fondamentali del diritto comunitario (il riferimento è in particolar modo al primo comma dell'art. 6 e all'art. 13 della convenzione europea per i diritti dell'uomo) una normativa nazionale di tenore analogo a quello del comma II dell'art. 3 della legge italiana n. 287 del 10 ottobre 1990 che imponga al consumatore o comunque ad un terzo estraneo, danneggiato da un'intesa illecita e nulla ai sensi dell'art. 81 del Trattato CE o da una pratica illecita di abuso di posizione dominante ai sensi dell'art. 82 del Trattato CE, di rivolgersi per ottenere il risarcimento dei danni ad un giudice diverso da quello che sarebbe competente per materia valore e territorio in applicazione delle regole nazionali ordinarie sulla competenza, comportando l'art. 33 della legge 287/90 un aggravio di costi e tempi di giudizio che invece non si verifica in applicazione delle regole nazionali ordinarie sulla competenza per territorio, materia e valore;
- 9) se si ponga in contrasto col diritto comunitario della concorrenza e/o coi principi fondamentali del diritto comunitario (il riferimento è in particolar modo al primo comma dell'art. 6 e all'art. 13 della convenzione europea

per i diritti dell'uomo) una normativa nazionale che imponga al consumatore o comunque ad un terzo estraneo, danneggiato da un'intesa illecita e nulla ai sensi dell'art. 81 del Trattato CE o da una pratica illecita di abuso di posizione dominante ai sensi dell'art. 82 del Trattato CE, di rivolgersi per ottenere il risarcimento dei danni ad un giudice diverso da quello che sarebbe competente per territorio in base alla sede della filiale dell'assicurazione con cui ha stipulato il contratto o nel cui circondario il danneggiato ha il proprio domicilio, anche in relazioni ai diversi costi di giudizio che l'una o l'altra soluzione comporta;

- 10) se il diritto comunitario comporti per il giudice nazionale l'obbligo di disapplicare le norme nazionali in contrasto con esso o comunque d'interpretarle in modo conforme.

### **Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, proposto il 17 dicembre 2003**

(Causa C-526/03)

(2004/C 71/09)

Il 17 dicembre 2003, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sigg. Gregorio Valero Jordana e Minas Kostantinidis, membro del servizio giuridico, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la Repubblica ellenica.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato tutte le misure necessarie per sottoporre a un trattamento più rigoroso di un trattamento secondario gli scarichi di acque reflue urbane della conurbazione di Atene che siano scaricati nell'area sensibile del golfo Saronico interno, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 5, n. 2, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane<sup>(1)</sup>, come modificata dalla direttiva della Commissione 26 febbraio 1998, 98/15/CE, recante modifica della direttiva 91/271/CEE del Consiglio per quanto riguarda alcuni requisiti dell'allegato I.
- condannare la Repubblica ellenica alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

- Oggetto della controversia non è la natura di area sensibile del golfo Saronico, ma la mancanza di un sistema di trattamento più rigoroso di un trattamento secondario delle acque reflue urbane della conurbazione di Atene prima del loro scarico in una zona sensibile.
- È pacifico che alla scadenza del termine che la Commissione aveva assegnato nel suo parere motivato, ma anche al momento della proposizione del presente ricorso, gli scarichi di acque urbane della centrale di Psytalleia non ricevono un trattamento più rigoroso di un trattamento secondario.

(<sup>1</sup>) GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Cagliari con ordinanza 20 ottobre 2003 nella causa dinanzi ad esso pendente fra Scalas Marco Antonio e Lilliu Renato contro Regione Autonoma della Sardegna**

**(Causa C-529/03)**

(2004/C 71/10)

Con ordinanza 20 ottobre 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 19 dicembre 2003, nella causa dinanzi ad esso pendente fra Scalas Marco Antonio e Lilliu Renato contro Regione Autonoma della Sardegna, il Tribunale di Cagliari ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali perchè si pronuncino sulla validità della decisione della Commissione Europea n. 612/97 (<sup>1</sup>), in relazione ai seguenti vizi:

- a) incompetenza della Commissione ad emettere la decisione impugnata per violazione del combinato disposto degli artt. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 T.U.E.,
- b) violazione delle norme che disciplinano il procedimento ai sensi dell'art. 88, par. 1 T.U.E.,
- c) violazione delle norme che disciplinano il procedimento ai sensi dell'art. 88, par. 2 e 3 T.U.E.,
- d) difetto di motivazione della decisione ai sensi del combinato disposto dagli artt. 253, 88, par. 3 e 87, par. 1 T.U.E.,
- e) violazione e falsa applicazione del Reg. 797/85 (<sup>2</sup>) del Consiglio relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie,

- f) violazione ed inosservanza delle «prassi previste per gli aiuti alle aziende agricole in difficoltà» e degli «orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà»,
- g) Violazione del principio del legittimo affidamento.

(<sup>1</sup>) GU L 248 dell'11 settembre 1997, pag. 27.

(<sup>2</sup>) GU L 93 del 30 marzo 1985, pag. 1.

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, presentato il 22 dicembre 2003**

**(Causa C-538/03)**

(2004/C 71/11)

Il 22 dicembre 2003 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra Nicola Yerrell, membro del servizio giuridico della Commissione, e dal sig. Horstpeter Kreppel, magistrato presso l'Arbeitsgericht (Germania), messo a disposizione del servizio giuridico della Commissione nell'ambito dello scambio con funzionari statali nazionali, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica federale di Germania.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- 1) Dichiarare che la Repubblica federale di Germania ha violato il principio della parità di trattamento tra uomini e donne, ai sensi degli artt. 1, 2 e 5 della direttiva 76/207/CEE (<sup>1</sup>) e del par. 4 dell'allegato alla direttiva del Consiglio 97/81/CE (<sup>2</sup>), relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES, per discriminazione indiretta nei confronti delle donne, che rappresentano la percentuale assolutamente maggioritaria dei dipendenti a tempo parziale, con orario inferiore alle 18 ore settimanali, nel settore dell'impiego pubblico, atteso, ai sensi del par. 14, secondo comma, del Bundespersonalvertretungsgesetz (legge federale sulla rappresentanza del personale) e delle corrispondenti disposizioni vigenti nei rispettivi Länder, che sono esclusi dall'elettorato passivo alle rappresentanze del personale:
  - a) i dipendenti a tempo parziale con orario inferiore alle 18 ore settimanali nei Länder
    - della Baviera,
    - dell'Assia,
    - di Berlino e
    - di Brema;